

R.G. n. 1/2021



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 11/02/2021 da **DALLARA LORIS** (c.f.: DLL LRS 54E31C573N) nato a Cesena il 31/05/1954 e residente in Meldola via Vicoletto n. 9, ai sensi della l. 3/2012 diretto alla composizione della crisi da sovraindebitamento, contenente proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti; **PREMESSO che** con decreto del 22/02/1 previa verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della proposta previsti dagli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012 e della completezza della documentazione prodotta, è stata disposta l'apertura della procedura e fissata l'udienza per l'eventuale omologa ai sensi degli artt. 10 e 11 L. 3/2012;

- **che** in data 05/03/2021 è stata depositata una prima integrazione della proposta per rappresentare la necessità di una modifica a seguito del maggior debito erariale certificato da Agenzia delle Entrate successivamente al deposito del ricorso;

- **che** in data in data 25/03/2021 è stata depositata una seconda integrazione a seguito di ulteriore precisazione del credito da parte di Agenzia delle Entrate e dell'agente della riscossione oltre che del Comune di Forlì

- **che** con decreti in data 08/03/2021 e 26/03/2021, tenuto conto che la modifica ha interessato la sola percentuale di pagamento passando da quella di 7,97% (così ridotta nella prima integrazione quella iniziale di 9,88%) a quella di 7,99%, senza



alcuna ulteriore modifica all'accordo, è stata confermata la già disposta apertura e la data dell'udienza per l'eventuale omologa;

- **che** il gestore dell'O.C.C. dott.ssa Borelli ha depositato in data 07/04/2021 la prova delle comunicazioni ai creditori e la relazione sull'esito dei voti, dando atto del voto negativo validamente espresso da Agenzia delle Entrate, direz. Provinciale, titolare di un credito di € 238.861,82 e da Agenzia delle Entrate-Riscossione, titolare di un credito di € 8.231,32, corrispondente ad una percentuale del 69,25% del debito complessivo e del 66,95% tenendo conto della parte ammessa al voto pari a € 227.861,27;

- **che** in data 15/04/2021 si è svolta l'udienza, in modalità solo cartolare, all'esito della quale il gestore OCC ha depositato in data 17/04/2021 la relazione con attestazione definitiva sulla fattibilità e convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria ai fini dell'omologa anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria, come ora consentito dall'art. 12 comma 3-quater; esaminati gli atti ha emesso il seguente

DECRETO

La proposta di accordo, come da ultimo formulata da Dallara Loris prevede, oltre al pagamento integrale delle spese in prededuzione relative al compenso spettante al gestore dell'O.C.C., indicate in € 4.485, il pagamento nella misura falcidiata del 7,9926% dei crediti privilegiati, degradati al chirografo per incapienza, e chirografari, pari a complessivi € 356.769,62, mediante apporto della somma di € 550 mensili per una durata di 5 anni, per un importo atteso di € 33.000, derivante dall'impegno a proseguire la propria attività lavorativa, nonostante l'avvenuta presentazione della domanda di pensione di vecchiaia. entro il mese di febbraio 2021.

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva dei crediti inclusi nella proposta e degli importi di cui è previsto il pagamento.



Creditore e grado	Importo debito Originario - €	% di soddisfazione	Importo liquidato in Accordo Legge.3/2012 espresso in euro
OCC Romagna – Gestore (Prededucibile)	4485,00	100	4485
FBS spa	7271,00	7,9926	581,14
Credit Agricole	3239,14	7,9926	258,89
Hera spa	925,23	7,9926	73,95
Comune di Faenza	135,15	7,9926	10,80
Comune di Meldola	2069,00	7,9926	165,37
Unione dei Comuni della Valmarecchia	562,13	7,9926	44,93
Regione Emilia Romagna	184,87	7,9926	14,78
CCIAA Forli-Cesena	975,91	7,9926	78,00
Amministrazione Finanziaria	238.861,82	7,9926	19091,16
INPS	94314,07	7,9926	7538,10
Ag. Entrate Riscossione	8.231,30	7,9926	657,89
Totale	361.254,62		33000,01

Con il decreto di apertura del 22/02/2021 è già stata valutata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità non essendo il ricorrente soggetto fallibile (pur avendo svolto attività d'impresa, quale socio di società di capitali, e ora quale agente plurimandatario non è soggetto né assoggettabile in proprio a procedure concorsuali), non avendo fatto ricorso nei cinque anni precedenti ad uno dei procedimenti previsti dalla legge 3/2012 e quindi non avendo subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis.

Dalla documentazione prodotta e dalla relazione dal gestore dell'O.C.C. è emerso che il Dallara non ha fruito di una precedente esdebitazione e non risulta aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.



Per l'accordo di ristrutturazione, a differenza di quanto avviene per il piano del consumatore, non si richiede una valutazione sulla colposità del debitore nell'assunzione dell'indebitamento o sulla sua meritevolezza atteso che il comma 4-quater dell'art. 7, si limita ad indicare, quale condizione di inammissibilità, l'aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Nella situazione in esame non vi sono elementi per affermare che l'indebitamento del Dallara, riferito al pregresso svolgimento di attività imprenditoriale con le società Villa Rustica S.r.l. e Opalia S.r.l., poi fallite, sia stato frutto di atti dolosamente posti in essere dal Dallara.

Ciò precisato, come emerge dalla relazione del gestore dell'O.C.C., anche escludendo i voti non validamente espressi (si ricorda infatti che in difetto di prova di specifica delega ed in assenza di copertura normativa, il voto deve essere espresso direttamente dall'ente impositore), la proposta di accordo formulata dal ricorrente non ha ottenuto la prescritta approvazione della maggioranza dei creditori, avendo validamente votato in senso negativo sia Agenzia delle Entrate-Riscossione che Agenzia delle Entrate Direz. Provinciale di Forlì Cesena, titolari di crediti pari al 66,95% per la parte falciata ammessa al voto e complessivamente del 69,25%.

In un tale contesto, si sarebbe dovuto addivenire ad una declaratoria di improcedibilità.

Va tuttavia rilevato che per effetto delle modifiche introdotte dalla l. 176/2020, e in particolare della previsione di cui al nuovo comma 3-quater dell'art. 12, il tribunale (da intendersi come giudice monocratico), procede all'omologa dell'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione sia decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'O.C.C., la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione risulti conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.



Va innanzitutto precisato che per mancata adesione dell'Amministrazione finanziaria, quanto meno nelle procedure di sovraindebitamento, deve intendersi il voto negativo espresso, posto che vigendo in questo ambito il meccanismo del silenzio-assenso il mero "non voto" equivarrebbe a voto positivo, rendendo dunque inutile il ricorso a tale strumento.

I presupposti per applicare quello che è stato definito come *cram-down* fiscale, oltre alla mancata adesione dell'Amministrazione finanziaria, sono che tale adesione risulti decisiva per raggiungere le percentuali di approvazione e che la proposta formulata sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Tali condizioni sono sussistenti nel caso in esame.

L'Amministrazione finanziaria (ricomprendendo sia Agenzia delle Entrate che l'Agente della Entrate-Riscossione) è titolare di crediti pari al 69,25% dell'intera debitoria e del 66,95% se conteggiata in relazione alla sola parte falciata. Non vi sono quindi dubbi che la mancata adesione sia decisiva.

Come emerge dalla relazione dell'O.C.C., la proposta formulata dal Dallara, basata sulla prosecuzione volontaria dell'attività di agente nonostante il pensionamento, con messa a disposizione dei creditori della somma mensile di € 550 per 5 anni, è sicuramente più vantaggiosa rispetto all'alternativa liquidatoria posto che il debitore non risulta proprietario di beni immobili o mobili e l'unica utilità acquisibile in una procedura liquidatoria sarebbe una quota parte del reddito da pensione, non potendo certamente essere imposta la prosecuzione coattiva dell'attività lavorativa. Peraltro, tenuto conto dell'importo minimo della pensione di vecchiaia non vi sarebbe, verosimilmente, neppure un importo pignorabile.

Considerato che il raffronto deve essere fatto con l'alternativa liquidatoria e non con qualsiasi diversa proposta astrattamente formulabile dal debitore, nello scenario liquidatorio verrebbe a mancare il reddito da lavoro, in mancanza di una convenienza per il debitore a proseguire l'attività oltre l'età pensionabile. L'importo della pensione astrattamente pignorabile sarebbe del tutto esiguo se non nullo e non assicurerebbe neppure il soddisfacimento in questa sede previsto,



come attestato dal gestore OCC nella relazione depositata.

Alla luce di quanto esposto sussistono le condizioni per omologare l'accordo di ristrutturazione anche in difetto di adesione dell'Amministrazione finanziaria.

p.q.m.

visto l'art. 12, comma 3-quater, l. 3/2012;

omologa

l'accordo di ristrutturazione proposto da **DALLARA LORIS** nato a Cesena il 31/05/1954 (c.f.: DLL LRS 54E31C573N) e residente in Meldola via Vicoletto n. 9;

dispone

che a cura del debitore con l'ausilio dell'O.C.C., il presente provvedimento di omologa sia comunicato ai creditori interessati e reso noti ai terzi mediante pubblicazione nel Registro delle Imprese presso la CCAA di Forlì-Cesena (ove ancora possibile);

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

avverte

che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all' articolo 10, comma 2 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano

avverte

altresì che gli effetti dell'accordo omologato verranno meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, il cui accertamento dovrà essere chiesto al tribunale con ricorso, mentre la risoluzione potrà essere richiesta nei modi e termini previsti dall'art. 14 l. 3/2012;

dispone

che il nominato gestore dell'O.C.C. provveda ad aprire un c/c intestato alla



procedura nel quale dovrà il debitore dovrà versare la somma mensile di € 550 per le 60 previste rate, provvedendo ai pagamenti secondo quanto previsto nel piano;

dispone

infine che il nominato gestore dell'O.C.C. provveda agli ulteriori adempimenti previsti a suo carico dagli artt. 12 e 13 e ss. l. 3/2012 assistendo il debitore nell'esecuzione del piano e relazionando al Tribunale con cadenza annuale circa il corretto adempimento degli accordi ed informando i creditori e il giudice di ogni significativo scostamento o irregolarità nell'esecuzione del piano.

Si comunichi

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione del decreto nel sito internet del Tribunale

Così deciso a Forlì il 27 aprile 2021

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

